

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati
presso enti dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio veterinario dell'Esercito deve provvedere, tra l'altro, alle seguenti esigenze:

rifornimento (mediante allevamento ed acquisti, integrati da requisizioni in caso di emergenza) degli equini in dotazione alle unità alpine, ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza, nonchè dei cani adibiti dalle Forze armate per servizi di guardia e polizia, per attività anti-contrabbando e anti-valanga;

rifornimento dei materiali di veterinaria e mascalcia;

tutela della salute dei quadrupedi, attraverso azione igienico-profilattica e terapeutica, accertamenti batteriologici, chimici e biologici, produzione di sostanze diagnostiche ed immunizzanti;

protezione indiretta dei militari dalle numerose malattie infettive trasmissibili dagli animali agli uomini;

sorveglianza igienico-sanitaria e accertamenti tecnici, in stretto rapporto con i

servizi di sanità e di commissariato, della buona qualità degli alimenti di origine animale e dei foraggi destinati al consumo (collaudi e controlli);

studi e predisposizioni per il completamento e la costituzione di organi previsti dagli organici di guerra;

addestramento tecnico-militare e tecnico-professionale degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente e di complemento, nonchè degli specializzati.

Il ruolo degli ufficiali in servizio permanente del servizio veterinario, di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, comprende 98 unità; peraltro l'attuale consistenza effettiva del ruolo è di sole 56 unità (22 ufficiali inferiori e 34 ufficiali superiori).

In effetti, i posti di impiego ricoperti da ufficiali veterinari, tenendo conto anche dei sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, sono 89, con una deficienza

notevole non solo rispetto all'organico previsto dalla legge (—9) ma specialmente in rapporto al fabbisogno complessivo di 123 ufficiali (—34) del servizio permanente e delle categorie in congedo.

Tale deficienza è destinata ad aumentare, sia per l'esodo degli ufficiali raggiunti dai limiti di età, sia per la scarsità dei reclutamenti dai giovani laureati in veterinaria.

Per fronteggiare siffatta situazione si rende, quindi, necessario ricorrere a convenzioni con veterinari civili, analogamente a quanto praticato per le esigenze di medici degli ospedali e stabilimenti sanitari dell'Esercito (legge 26 giugno 1965, n. 809).

A tale intendimento risponde l'unito disegno di legge che, nell'articolo 1, prevede la

possibilità di affidare fino al 31 dicembre 1973 determinate prestazioni proprie del servizio veterinario, in mancanza di ufficiali del relativo ruolo, a veterinari civili convenzionati per periodi non superiori ad un anno.

Gli incarichi conferiti mediante convenzione non possono superare, giusta l'articolo 2, il numero delle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo; il compenso mensile per ciascun incarico è fissato in misura non superiore a lire 80.000.

La copertura della spesa complessiva, calcolata in 24 milioni, viene assunta a carico del bilancio della Difesa, sul capitolo n. 2302 dell'anno finanziario 1969 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro della difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire ottantamila.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.